

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 13/2012 DEL CONSIGLIO

del 6 gennaio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

- (1) Nell'agosto del 2001 il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1676/2001⁽²⁾ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Le misure consistevano in un dazio antidumping *ad valorem*, compreso tra lo 0 % e il 62,6 %, applicabile alle importazioni provenienti da singoli produttori esportatori figuranti in un elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni da tutte le altre società.
- (2) Con la decisione 2001/645/CE⁽³⁾ la Commissione ha accettato nell'agosto 2001 gli impegni sui prezzi offerti da cinque produttori indiani. Nel marzo del 2006 è stata successivamente ritirata l'accettazione degli impegni offerti⁽⁴⁾.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 366/2006⁽⁵⁾ il Consiglio ha modificato nel marzo 2006 le misure prese mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così rivisto, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi definitivi di cui al regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio⁽⁶⁾.

(4) In seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE) n. 1424/2006⁽⁷⁾ nei confronti di un esportatore indiano mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il regolamento modificato stabilisce un margine di dumping del 15,5 % per le società non incluse nel campione e fissa un'aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all'esportazione accertato per la società medesima dall'inchiesta antisovvenzioni che ha determinato l'adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Giacché per la società non era stata fissata un'aliquota individuale per il dazio compensativo, si è applicata l'aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.

(5) Con il regolamento (CE) n. 1292/2007⁽⁸⁾ del Consiglio è stato imposto nel novembre 2007 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza condotto in ottemperanza all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, con portata limitata all'esame del dumping relativo a un produttore esportatore indiano.

(6) Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre mantenuto l'estensione delle misure a Brasile e Israele, con l'esenzione di alcune società. L'ultima modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 a questo proposito è stata introdotta con il regolamento d'esecuzione (UE) n. 806/2010 del Consiglio⁽⁹⁾.

(7) In seguito a un riesame intermedio parziale avviato di propria iniziativa dalla Commissione in merito al sovvenzionamento di cinque produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha modificato nel gennaio del 2009, mediante il regolamento (CE) n. 15/2009⁽¹⁰⁾, i dazi antidumping definitivi imposti a tali società dal regolamento (CE) n. 1292/2007 e i dazi compensativi imposti alle medesime dal regolamento (CE) n. 367/2006.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 15.9.2010, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.

- (8) Nel maggio 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1292/2007 con il regolamento d'esecuzione (UE) n. 469/2011 ⁽¹⁾, adattando così le aliquote di dazio antidumping in vista della scadenza, fissata per il 9 marzo 2011 ⁽²⁾, del dazio compensativo previsto dal regolamento (CE) n. 367/2006.
- (9) Al richiedente considerato in questo esame intermedio, ovvero Ester Industries Limited, si applica attualmente un dazio antidumping definitivo del 29,3 %.

2. Domanda di riesame intermedio parziale

- (10) Nell'luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta, limitata all'esame del dumping, è stata presentata dalla Ester Industries Limited, un produttore esportatore dell'India («Ester» o «il richiedente»). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure siano mutate e che tali mutamenti avessero carattere duraturo. Il richiedente ha fornito elementi di prova *prima facie* del fatto che non sia più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

3. Apertura di un riesame

- (11) Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato il 29 ottobre 2010 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («avviso di apertura»), un riesame intermedio parziale, limitato all'esame del dumping concernente il richiedente, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (12) Secondo l'avviso d'apertura lo scopo dell'inchiesta di riesame intermedio parziale era anche di valutare, in base ai risultati del riesame, la necessità di modificare l'aliquota del dazio applicabile alle importazioni del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori del paese interessato non citati singolarmente nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007, ovvero l'aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» in India.

4. Inchiesta

- (13) L'inchiesta relativa al livello di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 («il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).
- (14) La Commissione ha formalmente informato il richiedente, le autorità del Paese esportatore e i produttori comunitari dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (15) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.
- (16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la portata di un eventuale dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (17) Il prodotto in esame, ovvero i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, è lo stesso definito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nella sua stesura più recente, che istituisce i provvedimenti in vigore.

2. Prodotto simile

- (18) Come nelle inchieste precedenti, con la presente inchiesta è stato dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti in India ed esportati nell'Unione, così come i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti localmente sul mercato indiano e i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti da produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione, presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base.
- (19) Questi prodotti sono pertanto considerati simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

a) Valore normale

- (20) In ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti esportazioni verso l'Unione.
- (21) La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile venduti dalla società sul mercato interno, identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nell'Unione.
- (22) Si è quindi proceduto ad appurare se le vendite sul mercato interno del richiedente fossero rappresentative per ciascun tipo di prodotto, ovvero se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto costituissero almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nell'Unione. Per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative si è quindi esaminato se tali vendite fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (23) L'esame per accertare se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno in quantitativi rappresentativi potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali è stato effettuato calcolando la percentuale delle vendite

⁽¹⁾ GU L 129 del 17.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Avviso di scadenza (GU C 68 del 3.3.2011, pag. 6).

⁽³⁾ GU C 294 del 29.10.2010, pag. 10.

remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. In tutti i casi in cui le vendite interne di un particolare tipo di prodotto siano state realizzate in quantità sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, determinato a sua volta calcolando la media ponderata di tutte le vendite interne di questo tipo di prodotto effettuate nel PIR.

- (24) Per gli altri tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato interno non sono state rappresentative o non sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato ricostruito con le modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato ricostruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, eventualmente adeguati, una ragionevole percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita e un ragionevole margine di profitto sulla base dei dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore sottoposto all'inchiesta nel corso di normali operazioni commerciali, in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base.

b) Prezzo all'esportazione

- (25) Dal precedente esame intermedio, che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 366/2006, è emerso che in passato gli impegni relativi ai prezzi hanno inciso sui prezzi all'esportazione in modo tale da renderli inattendibili per la determinazione del futuro andamento delle esportazioni. Poiché la Ester ha venduto il prodotto in esame in quantità considerevoli sul mercato mondiale durante il PIR, nel corso del riesame intermedio è stato deciso di stabilire il prezzo all'esportazione in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili verso tutti i paesi terzi.
- (26) Si ricorda che nel marzo del 2006, ossia più di tre anni prima dell'attuale PIR, è stata ritirata l'accettazione degli impegni relativi ai prezzi. Per tale motivo durante l'attuale PIR i prezzi all'esportazione verso l'Unione non sono stati influenzati dagli impegni relativi ai prezzi. È pertanto possibile considerarli attendibili per la determinazione del futuro andamento delle esportazioni.
- (27) Dato che tutte le vendite all'esportazione del richiedente verso l'Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c) Confronto

- (28) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze attinenti a vari fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione,

carico e spese accessorie, commissioni, costi finanziari e spese d'imballaggio pagati dal richiedente.

- (29) Il richiedente ha dichiarato di offrire una maggiore variazione di rivestimenti chimici rispetto a quelli offerti nel periodo della precedente inchiesta ai fini del riesame intermedio e che tale aspetto va preso in considerazione durante la classificazione per tipo del prodotto in questione. La società non ha tuttavia dimostrato che i diversi tipi di rivestimento incidono sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno e sul mercato d'esportazione nell'UE a causa della differenza fra tali fattori. Per tale motivo la classificazione del prodotto resta invariata rispetto alle precedenti inchieste e la richiesta non può essere accolta.
- (30) Il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento del prezzo all'esportazione corrispondente ai vantaggi ottenuti al momento dell'esportazione nel quadro del sistema di credito di dazi d'importazione («Duty Entitlement Passbook Scheme», DEPBS) su base post-esportazione. A questo proposito si è rilevato che, nell'ambito di questo sistema, i crediti ottenuti all'esportazione del prodotto in esame possono essere utilizzati per compensare i dazi dovuti sulle importazioni di qualsiasi tipo di merce oppure possono essere venduti liberamente ad altre società. Non è inoltre previsto che le merci importate siano destinate soltanto alla produzione del prodotto esportato in questione. La Ester non ha dimostrato che i vantaggi ottenuti a titolo del DEPBS incidano sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, che gli acquirenti abbiano pagato prezzi diversi sul mercato interno a causa dell'applicazione di tale sistema. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (31) Il richiedente ha inoltre chiesto un adeguamento del prezzo all'esportazione sulla base dei vantaggi ottenuti grazie al regime di esenzione dal dazio d'importazione sui beni strumentali («Export Promotion Capital Goods Scheme», EPCGS) e ai crediti all'esportazione («Export Credit Scheme», ECS). A questo proposito va detto che, analogamente ai sistemi di cui sopra, non è previsto che le merci importate applicando l'EPCGS siano destinate soltanto alla produzione del prodotto esportato in questione. In secondo luogo, il richiedente non ha presentato alcuna prova che dimostrasse un collegamento esplicito tra le merci esportate e i vantaggi ottenuti grazie ai sistemi EPCGS ed ECS. Infine il richiedente non ha provato che i vantaggi ottenuti grazie a questi due sistemi incidano sulla comparabilità dei prezzi e, in particolare, che gli acquirenti abbiano sistematicamente pagato prezzi diversi sul mercato interno a causa dell'applicazione dell'EPCGS e dell'ECS. L'argomento viene quindi respinto.

d) Margine di dumping

- (32) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente a quello del prodotto in esame. In seguito alle osservazioni riguardanti la diffusione di cui ai considerando 44 e 45, il margine di dumping espresso sotto forma di percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, al netto del dazio, è dell'8,3 %.

D. CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (33) In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è inoltre verificato se il cambiamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo.
- (34) A questo proposito l'inchiesta ha rivelato che la Ester ha effettivamente adottato parecchi provvedimenti per la riduzione dei costi e l'incremento dell'efficienza. In particolare la società ha modernizzato e costruito una nuova linea di produzione. A seguito del considerevole aumento di produttività, le spese generali sono inoltre diminuite. La società ha anche cominciato a effettuare un approvvigionamento delle materie prime più efficiente (ottenendole da un luogo più vicino) ed è riuscita in tal modo ad abbassare considerevolmente le spese di trasporto. Tale riduzione dei costi ha un effetto diretto sul margine di dumping. Il cambiamento di circostanze può pertanto ritenersi duraturo.
- (35) Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, dall'inchiesta è emersa una certa stabilità nelle politiche dei prezzi della Ester su un lungo periodo, ovvero tra il 2006 (anno in cui gli impegni sono stati revocati) e il 2010 (quasi alla fine del PIR). In base al cambiamento del metodo per la determinazione dei prezzi della Ester all'esportazione nell'Unione, come descritto nei considerando 24 e 25, e alla sopra citata stabilità dei prezzi, il nuovo margine di dumping è stato ricalcolato, probabilmente in modo duraturo.
- (36) Si ritiene perciò che le circostanze che hanno condotto all'apertura del presente riesame intermedio non dovrebbero in un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiarne le conclusioni. Si è pertanto concluso che il cambiamento delle circostanze è di natura duratura e che l'applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata.
- (38) Si ritiene che in tali circostanze la determinazione di un nuovo margine di dumping medio per il campione conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non sia né possibile dal punto di vista giuridico, né opportuno dal punto di vista economico per i motivi che seguono: va ricordato che si ricorrerà a un calcolo del margine di dumping medio per l'intero campione soltanto se, nel contesto di una data inchiesta, il numero degli esportatori è così elevato che lo svolgimento di indagini individuali per ciascun esportatore che abbia collaborato costituirebbe un onere eccessivo per le istituzioni e pregiudicherebbe la conclusione dell'inchiesta entro il termine imperativo di cui al regolamento di base. In tale caso si presume che il margine di dumping medio ponderato, calcolato sulla base dei margini di dumping degli esportatori del campione, sia rappresentativo per il margine di dumping degli esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione. I calcoli risultano rappresentativi soltanto se fatti sulla base dei margini di dumping relativi allo stesso periodo. Nell'ambito dell'attuale riesame intermedio limitato a una società facente originariamente parte del campione, come è il caso per l'inchiesta in questione, non sussiste nessuna delle condizioni summenzionate. Si è quindi giunti alla conclusione che le circostanze obiettive dell'attuale riesame intermedio parziale siano tali da determinare chiaramente l'inapplicabilità delle discipline di cui all'articolo 9, paragrafo 6.
- (39) Va ricordato che la dichiarazione nell'avviso di apertura in cui viene asserto che «se viene accertato che le misure debbano essere abrogate o modificate in relazione al richiedente, potrà essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da altre società indiane» significa che conseguentemente all'inchiesta il dazio residuo potrebbe aumentare per evitarne l'elusione⁽²⁾. Dato che l'aliquota del dazio del richiedente è stata abbassata, la disposizione di cui all'avviso di apertura non è pertinente.
- (40) Tenuto conto dei motivi di cui ai considerando da 37 a 39, la richiesta di ricalcolare il margine di dumping medio del campione è stata respinta.

E. MISURE ANTIDUMPING

- (37) Un produttore esportatore ha sostenuto che il margine di dumping medio del campione dovrebbe essere ricalcolato nel caso in cui l'attuale esame intermedio dovesse dare luogo a un abbassamento del margine di dumping per la Ester (una delle società del campione) rispetto a quello imposto in precedenza. Va ricordato che, in ottemperanza all'articolo 11, paragrafo 3, il campo d'applicazione dell'inchiesta ai fini del riesame intermedio è esplicitamente limitato alla revisione del margine di dumping del richiedente, un singolo esportatore, ovvero la Ester. Per tale motivo l'inchiesta è stata limitata alle circostanze specifiche del richiedente, tenendo conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati⁽¹⁾. Le conclusioni a cui si è giunti su tale base non sono applicabili alle altre società del campione o a qualsiasi altro produttore esportatore del paese in questione.
- (41) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell'aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni.
- (42) Il richiedente ha ribadito le proprie richieste riguardanti la classificazione del prodotto di cui al considerando 29 e l'adeguamento della restituzione del dazio sul prezzo all'esportazione dovuto ai vantaggi ottenuti grazie al DEPBS, l'EOCGS e l'ECS, come descritto nei considerando 30 e 31. Dato che non sono stati forniti elementi nuovi che potessero determinare una modifica delle conclusioni della Commissione, le richieste sono state tuttavia respinte.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010, EWRIA e altri/Commissione, Causa T-369/08, punti 7 e 79 e la giurisprudenza ivi citata.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del Consiglio, del 29 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13).

(43) Il metodo di calcolo del valore cif delle operazioni eseguite su base fob è stato ulteriormente contestato dal richiedente. Per stabilire il valore unitario cif la Commissione ha messo in relazione il totale delle spese di trasporto pagate dalla società con tutte le operazioni di esportazione, incluse quelle fob. La società ha avanzato la richiesta di mettere in relazione il totale delle spese di trasporto soltanto con le operazioni cif. Tale richiesta è stata accettata.

(44) In conclusione il richiedente ha sostenuto che non tutte le vendite del campione siano state escluse dal calcolo per stabilire il margine di dumping. Anche questa richiesta è stata accettata.

(45) Dopo il periodo di riesame parziale il margine di dumping e l'aliquota del dazio antidumping riveduti e

proposti, applicabili alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Ester Industries Limited, ammon-tano all'8,3 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 la voce concernente la Ester Industries Limited è sostituita dalla seguente:

«Ester Industries Limited, DLF City, Phase II, Sector 25, Gurgaon, Haryana — 122022, India	8,3	A026»
--	-----	-------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN